

REP. N°

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

**AII. A1 EXTRA SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI
INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON
DISABILITA' RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL ATTRAVERSO BUONI DI
SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE
COLLOCATE EXTRA TERRITORIO PROVINCIALE**

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito indicata come Comunità, con sede
in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) C.F. e Partita IVA
02143860225, rappresentata ***** nato/a _____, il _____ in
qualità di Presidente

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il
presente atto in qualità di legale rappresentante dell'ente ***** di seguito
indicato come soggetto gestore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche
sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali erogino gli interventi
socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei
servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi
dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di
servizio". Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei

servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione;

- il comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007, prevede che spetta alla Giunta Provinciale stabilire i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 28 Maggio 2021 avente ad oggetto *“Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, art. 20 comma 3 bis: criteri e modalità per il riconoscimento di soggetti gestori di servizi svolti in strutture fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale”*, la Giunta Provinciale prevede che gli enti territorialmente *“possono provvedere alla definizione di uno o più elenchi aperti di soggetti gestori con le caratteristiche idonee a soddisfare i bisogni di inserimento in strutture residenziali e semi residenziali fuori dal territorio provinciale, dai quali attingere”* per la cui iscrizione è ritenuto sufficiente, il possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività di tali soggetti gestori. La delibera approva anche uno schema di convenzione da utilizzare per disciplinare il rapporto con i soggetti gestori;

- -Con Decreto del **Presidente n. ** di data ******, le cui premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, sono stati istituiti elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale e di soggetti gestori di strutture collocate fuori dal territorio provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett.

b) della l.p. 13/2007, di servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- il Soggetto gestore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nell'elenco dei soggetti disponibili alla gestione del servizio ***** con determinazione/ n. del Responsabile del servizio Socio Assistenziale,.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalla citata deliberazione della Giunta provinciale e della determinazione di pubblicazione dell'avviso per la costituzione degli elenchi aperti dei soggetti gestori dei servizi in oggetto.

Art. 2 – Obblighi della Comunità

1. Le tariffe che la Comunità è tenuta a corrispondere al Soggetto gestore sono quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui lo stesso svolge l'attività e comunque nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

2. Mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità di inserimento degli utenti da parte del servizio sociale competente;
- le rette dovute al Soggetto gestore;
- le modalità e le tempistiche di pagamento delle rette.

3. La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Comunità alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verifichino i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati,

all'inserimento di utenti da parte della Comunità.

Art. 3 – Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si impegna a:

- conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti previsti nei citati provvedimenti;
- mantenere i requisiti richiesti per operare nel proprio territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2028, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine della quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico.

Art. 5 - Responsabilità

1. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati in oggetto.

Art. 6 - Vigilanza

1. I Piani Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio

sociale territoriale della Comunità, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predispone relazioni periodiche di verifica.

Art. 7 – Cause di risoluzione

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;
- b) nel caso in cui il Soggetto gestore, non sia più in possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione.

2. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Comunità.

3. La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto gestore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni

Art. 8 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il soggetto gestore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

2. Il soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato

atto di contitolarità.

Articolo 10 - Disposizioni anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni di cui alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del Codice di comportamento – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - si applicano anche all’affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Il Soggetto gestore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 11 - Spese

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore.

3. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del Codice Appalti.

4. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da

considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte
seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico
del Soggetto gestore.

Articolo 12 - Elezione di domicilio

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol sita in Pergine Valsugana (Trento) – piazza
Gavazzi n. 4 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 13 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e
sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alta Valsugana e

Per il soggetto gestore

Bersntol

IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli
articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*